

Protocollo DDA/0001054 del 26 giugno 2026

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/15010 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2424/DDA/LS).

Con istanza DDA/15009, acquisita in data 16 giugno 2026 (prot. n. DDA/0000942) ed integrata in data 17 giugno 2026 (prot. n. DDA/0000950), è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://hotleaks.tv>, alle pagine <omissis>, di 2 opere di carattere audiovisivo e 10 opere di carattere fotografico diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alle pagine *internet* sopra indicate, sono effettivamente presenti delle riproduzioni delle opere audiovisive e fotografiche, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6) e 7), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), nonché 87 e 88 della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email f895bd8594c740248691900e450660e7.protect@withheldforprivacy.com, risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e f895bd8594c740248691900e450660e7.protect@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Alexhost srl, con sede a str. C. Brancusi nr. 3, Chisinau, Moldavia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse-alexhost@rnc.ro e info@alexhost.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Chisinau, Moldavia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 (Regolamento sui servizi digitali), l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/15010**”, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del Regolamento.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/15010**” all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **4 agosto 2026**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore